

Aumentano ancora le tipologie di spese scolastiche detraibili (Circ. Ag. Entr. n.7/2017)

Le Spese per l'istruzione detraibili dalla dichiarazione dei redditi 2017

Si deve premettere la differenza tra spese detraibili e spese deducibili. **Le spese detraibili e le spese deducibili dalla dichiarazione dei redditi**, sono delle agevolazioni sulle imposte che i contribuenti possono richiedere attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi 2017. Tale dichiarazione è obbligatoria per tutti i contribuenti che percepiscono redditi o che intendono scaricare determinate spese sostenute.

In particolare, le **spese deducibili** sono quelle che devono essere sottratte dal reddito prima di calcolare l'imposta da pagare, quindi diminuiscono la base imponibile su cui devono essere calcolate le imposte, mentre le **spese detraibili** sono quelle che possono essere sottrarre dall'imposta lorda da pagare, cioè una volta determinato l'ammontare dell'imposta da pagare, su tale importo viene detratta la spesa sostenuta nella percentuale prevista dalla legge a seconda della tipologia di spesa.

Le **spese per l'istruzione** sono oneri detraibili dai contribuenti in quanto rientrano nell'elenco delle spese scaricabili dalle imposte.

Dal 16 luglio 2015 in poi, in virtù della legge n.107 /2015, c.d. Buona Scuola è possibile detrarre non solo le spese per la frequenza di asili nido e per la frequenza degli istituti di istruzione primaria e secondaria ed i corsi di studi universitari e di specializzazione, ma tutte le spese scolastiche sostenute per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.712017 fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alle spese scolastiche che danno luogo ad agevolazioni fiscali. La circolare chiarisce che non solo i costi d'istruzione dei figli possono essere detratti dalle tasse, ma anche i costi della mensa, delle gite scolastiche, del doposcuola e le liberalità a favore degli istituti scolastici per determinati interventi di miglioramento, per le quali si può fruire di una detrazione o del c.d. school bonus.

Il beneficio fiscale per le spese di istruzione consiste:

- in una detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a € 564,00 per alunno o studente (lo scorso anno il massimo di spesa era stabilito in € 400,00). Si possono così detrarre per ogni figlio studente € 107,00. Nei 564,00 euro sono compresi sia i costi di frequenza ed istruzione, che quelli per la mensa;
- una detrazione del 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore' per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Come è agevole rilevare per la frequenza di corsi di istruzione universitaria è prevista una detrazione nella misura del 19% della spesa sostenuta senza che venga stabilito alcun tetto massimo, mentre per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo è prevista una detrazione nella misura del 19% della spesa sostenuta "per un importo annuo non superiore a 564,00 euro per alunno o studente". In altri termini la detrazione massima ottenibile è pari a: $564,00 \text{ euro} : 100) \times 19 = 107,00 \text{ euro}$. **Non sono invece detraibili** le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, gli zaini, le cartelle e tutto il materiale di cancelleria, le spese di trasporto, di vitto e di alloggio necessarie per la frequenza delle scuole.

Pertanto, le spese d'istruzione ammesse in detrazione sono quelle sostenute per le seguenti tipologie di spesa:

- Asilo Nido;
- Frequenza dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado;
- Università;
- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione, effettuati presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella pagata per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani;
- Master;
- Dottorati di ricerca;
- Test di ammissione alle università;
- Canoni di locazione per studenti fuori sede.

Inoltre, tra le spese d'istruzione detraibili sono comprese:

- le tasse di iscrizione e frequenza;
- le spese per la mensa (Circ. agenzia delle entrate n.3/2016);
- i contributi obbligatori e quelli volontari;
- le erogazioni liberali appositamente deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenute dai contribuenti con la specifica finalità legata alla frequenza scolastica;
- le spese per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il doposcuola (circ. Agen. Entrate n.68/2016), per queste ultime la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri enti rispetto alla scuola;
- le spese per gite scolastiche;
- le spese per l'assicurazione della scuola;
- ogni altro contributo finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa.

Quando le spese vengono pagate direttamente alla scuola, non occorre che il contribuente esibisca la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta invece nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico sia stato pagato direttamente a soggetti terzi (ad esempio all'agenzia di viaggi).